

Roma,

12 DIC. 2014

CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA
VIALE DELL'ASTRONOMIA 30
00144 ROMA (RM)

e p.c. Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-63/2014
Associazione/Ordine **CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA**
Codice Fiscale 80017770589
Istanza presentata il 19/09/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 737 della L. n. 147 del 2013, è stato esposto il seguente:

QUESITO

La Confederazione istante (di seguito Confindustria) rappresenta di essere la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del proprio statuto, sono componenti del sistema associativo di Confindustria, in qualità di associati effettivi, le Associazioni di

territorio e le Associazioni/Federazioni di settore cui aderiscono direttamente le imprese; completano il sistema associativo di Confindustria altre componenti rappresentative (Rappresentanze regionali, Rappresentanze di settore e progetto, Rappresentanze internazionali e Associati aggregati).

Dal punto di vista strutturale, Confindustria ha una composizione reticolare costituita da 254 Associazioni raggruppate su base volontaria, secondo un criterio territoriale o merceologico, che rappresentano 147.000 imprese, le quali aderiscono in base alla loro localizzazione e/o alla tipologia dell'attività svolta.

Tutti gli associati effettivi (Associazioni) hanno ruoli di rappresentanza con competenze differenziate, non hanno scopo di lucro, non pongono in essere alcun tipo di attività commerciale residuale, in quanto esplicitamente esclusa dagli scopi sociali delle stesse, e sono tenute al rispetto di determinati obblighi che caratterizzano l'appartenenza al sistema e rafforzano l'identità associativa (art. 6 dello Statuto). Il modello associativo sopra descritto è stato innovato e rafforzato da un significativo percorso di riforma intrapreso nell'ultimo biennio che ha coinvolto sia la struttura centrale, sia le Associazioni di territorio e di settore, con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare il profilo organizzativo, attraverso una concentrazione delle sedi di rappresentanza e delle risorse, per una maggiore efficacia delle azioni ed efficienza dei servizi.

In tale prospettiva, la riforma avviata contempla anche un meccanismo di premialità nei confronti delle Associazioni che decidono di aggregarsi, volto ad incentivare la riorganizzazione delle singole Associazioni facenti parte del sistema di Confindustria. In linea generale, le iniziative volte alla riorganizzazione e all'aggregazione tra le Associazioni del sistema confindustriale saranno attuate mediante l'istituto giuridico della fusione.

Si chiede di conoscere se, in relazione a tali operazioni di riorganizzazione e aggregazione tra enti, possa trovare applicazione la previsione recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che

dispone l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per i trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, ecc.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Confindustria rappresenta che la norma pone tre condizioni: in primo luogo, per quanto attiene al profilo soggettivo, che all'atto riorganizzativo partecipino esclusivamente enti appartenenti alla medesima struttura organizzativa sindacale o di categoria; in secondo luogo, la norma prevede che il trasferimento dei beni che viene a realizzarsi con l'atto riorganizzativo sia effettuato a titolo gratuito (senza corresponsione di alcun corrispettivo) e, infine, che il trasferimento dei medesimi beni sia strettamente funzionale e collegato alle finalità di riorganizzazione perseguite con gli atti posti in essere.

Alla luce di tale ricostruzione, Confindustria ritiene che gli atti di fusione che si intendono porre in essere - sia che vengano considerati quali atti attraverso i quali realizzare il trasferimento di una universalità di beni, con successione universale da parte dell'avente causa nei diritti del soggetto dante causa, sia che vengano considerati, in ossequio agli orientamenti dottrinari più recenti, come una semplice vicenda modificativa dell'atto costitutivo dei soggetti partecipanti all'operazione - rientrino nell'ambito applicativo della norma recata dall'art. 1, comma 737, della legge n. 147 del 2013, trattandosi di una operazione finalizzata alla riorganizzazione degli enti partecipanti e al trasferimento gratuito dei beni facenti parte del patrimonio dei soggetti fusi, oltre che al subingresso, senza soluzione di continuità, da parte del soggetto subentrante, in tutti gli obblighi dei soggetti preesistenti alla fusione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) prevede che *"Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data"*.

Con la riportata disposizione, si introduce, quindi, un regime agevolativo, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, per gli atti di trasferimento di beni a titolo gratuito di qualsiasi natura (sia beni mobili che immobili), posti in essere nell'ambito di operazioni di riorganizzazione di enti appartenenti per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, è stato chiarito che il regime in argomento trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria.

Come rilevato dalla Confederazione istante, dunque, ai fini dell'applicabilità della riportata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni

- avvenga a titolo gratuito;
- venga effettuato nell'ambito di una operazione di riorganizzazione;
- si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima

struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

A parere della scrivente, tali condizioni previste dalla citata norma di favore sussistono anche con riferimento ai trasferimenti di beni effettuati nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione, poste in essere anche tramite fusione, oggetto della presente istanza di consulenza giuridica.

Gli atti di riorganizzazione che si intendono porre in essere vedono, infatti, coinvolti esclusivamente enti che, in forza delle disposizioni contenute nello Statuto di Confindustria, sono componenti del sistema associativo della Confederazione e, dunque, appartengono alla medesima struttura organizzativa di categoria. In particolare, l'articolo 4 dello Statuto dispone che *"gli Associati effettivi sono incentivati, attraverso specifici meccanismi premianti, ad intraprendere percorsi aggregativi, con obiettivi di migliore operatività e di più efficace razionalizzazione organizzativa"*.

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei soggetti (enti non commerciali), che appartengono alla struttura organizzativa di Confindustria, realizzati nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione - anche tramite fusione - dei medesimi enti, trova, dunque, applicazione la previsione di favore recata dall'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Dodaro